



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3324 - Data adozione: 04/03/2020


Oggetto: Soc. Mannari Francesco & C. Snc. Autorizzazione alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Campo alla Croce - Campiglia Marittima (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 3 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/03/2020

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da GALLORI
FRANCO
Data: 04/03/2020 12:37:05 CET
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2020AD003881

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 208 della Parte quarta che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22*”;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente).

VISTA la Deliberazione 18 ottobre 2010 n. 885 e s.m.i. “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008*” e smi;

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 “*Norme per la tutela delle acque e dell’inquinamento*” e smi e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e smi “*Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20*” e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 “*Approvazione del Piano di tutela delle acque*”;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e smi “*Norma in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*”;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le*

attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;*

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi *“Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;*

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;*

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. n. 4945 del 10.04.2018 successivamente rettificato per mero errore materiale con Decreto n. 6624 del 04.05.2018, rilasciato dal competente Settore Valutazione Impatto Ambientale- Valutazione ambientale strategica-opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana , con il quale è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto del nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Campo alla Croce- Campiglia Marittima (LI) presentato dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 349622 del 05.07.2018 (codice pratica Aramis 25870) con la quale il Suap del Comune di Campiglia Marittima ha trasmesso l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (operazioni di trattamento R5 e R13 di cui all'All. C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) da realizzarsi in Campo alla Croce- Campiglia Marittima (LI) presentata dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 09.10.2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento e al proponente con nota prot.500741 del 30.10.2018 dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa e pertanto i tempi del procedimento sono stati interrotti ai sensi dell'art.208 comma 9 del d.Lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 280337 del 17.07.2019 con la quale il Suap del Comune di Campiglia Marittima ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla Società in risposta a quanto richiesto con la sopra citata Conferenza di Servizi del 09.10.2018;

VISTA la nota in atti regionali prot. 328624 del 03.09.2019 con la quale il Suap del Comune di Campiglia Marittima ha trasmesso l'Atto Unico Suap 2018/227 del 02.09.2019, emanato ai sensi del DPR 160/2010 di autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. relativamente all'impianto di trattamento rifiuti da realizzarsi in loc. Campo alla Croce- Comune di Campiglia Marittima (LI), che viene ricompreso nella presente autorizzazione;

CONSIDERATO CHE con nota prot. 361309 del 30.09.2019 la Regione Toscana ha convocato la seconda seduta della CDS, ma che con nota in atti regionali prot.380345 del 14.10.2019 la Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha richiesto il rinvio della Conferenza di Servizi per permettere alla stessa l'invio di ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota in atti regionali prot. 416158 del 08.11.2019 con la quale la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa che ha riattivato il procedimento;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 06.12.2019, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento e al proponente con nota prot. 0050078 del 07.02.2020 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica presentata dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente al nuovo impianto da realizzarsi in loc. Campo alla Croce-Campiglia Marittima (LI), riconoscendo l'EoW per quei rifiuti e quelle attività indicate nel contributo istruttorio della Regione Toscana e con prescrizioni;

VISTO quanto disposto dall'art.184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto;

DATO ATTO che ai fini delle spese istruttorie il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi della DGRT n. 1437/2017;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO altresì che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, di poter procedere con il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in loc. Campo alla Croce – Comune di Campiglia Marittima (LI), gestito dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. secondo quanto stabilito dai lavori della Conferenza di Servizi svolta nelle sedute sopra citate;

DECRETA

1. di approvare il progetto, presentato dalla Soc. Mannari Snc di Francesco Mannari & C. (P.IVA n. 01100070497), per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di trattamento R5, R12 e R13 di cui all'All. C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) da realizzarsi in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), conformemente alla documentazione progettuale presentata e richiamata in premessa;

2. di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui al progetto approvato ai sensi del punto 1. alla Società Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & con sede legale in Campiglia Marittima (LI) Via del Lavoro n. 48 relativamente all'impianto da realizzarsi loc. Campo alla Croce – Campiglia Marittima (LI);
3. di autorizzare ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 all'operazione di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi consistente nella produzione di materiali per l'edilizia come specificato agli Allegati 1 e 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale
4. di stabilire che l'impianto dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto negli Allegati 1 e 2 al presente Atto di cui sono parte integrante e sostanziale, e nel rispetto della documentazione progettuale approvata e presente agli Atti della Regione Toscana cui alle note sopra richiamate;
5. di stabilire che dovrà essere ottemperato a quanto previsto dall'Allegato 3 al presente Decreto “ l'Atto Unico Suap 2018/227 del 02.09.2019 rilasciato dal Comune di Campiglia Marittima;
6. di stabilire che i rifiuti che la Società è autorizzata a ricevere presso l'impianto con l'indicazione dei quantitativi e delle operazioni sono quelli definiti nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che la configurazione impiantistica è quella prevista nella planimetria in Allegato 4 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
8. di precisare che la società Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. dovrà attenersi e ottemperare alle prescrizioni previste in Allegato 2 e 3 al presente decreto di cui sono parte integrante e sostanziale;
9. di prescrivere che la Società dovrà effettuare la comunicazione di fine lavori conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 6 della DPGRT n. 13/R/2017, al fine di permettere a questa Amministrazione di eseguire apposito sopralluogo ispettivo. Ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della DPGRT n. 13/R/2017, si precisa che l'attività potrà essere intrapresa solo a seguito della comunicazione di esito positivo della verifica di cui allo stesso comma 7 da parte di questa Amministrazione;
10. di prescrivere che prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e s.m.i., a favore della Regione Toscana, a copertura del quantitativo dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione della durata dell'autorizzazione stessa più 2 anni;
11. di sostituire ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152.06 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 11.1 autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06, di acque meteoriche contaminate in acque superficiali e delle acque industriali originate dal sistema di lavaggio ruote in fognatura con le modalità e prescrizioni contenute nell'Allegato 2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale ;

- 11.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e prescrizioni contenute nell'Allegato 2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto, inoltre, che il ripristino del sito a dismissione dell'impianto dovrà prevedere le attività pianificate nel paragrafo: "Piano di ripristino ambientale" di cui alla relazione tecnica - atti Regione Toscana prot. n. 349622 del 05.07.2018 con le seguenti prescrizioni:
- 12.1 dovrà essere comunicata tempestivamente la decisione di cessare l'attività che comporta, la chiusura dell'impianto, lo sgombero e la pulizia dell'area interessata;
- 12.2 il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto dovrà comunque essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dall'art 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i;
13. di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
14. di precisare inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, che la presente autorizzazione ha validità dieci anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della sua scadenza dovrà essere richiesto il suo rinnovo;
15. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
16. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione dovrà rispettare anche le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'atto di esclusione dalla VIA rilasciato dal settore regionale "VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale" con provvedimento n. 4945 del 10.04.2018;
17. di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;
18. di precisare, in aggiunta, che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
19. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Campiglia Marittima al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :
- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al:
- Comune di Campiglia Marittima;
 - Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

- A.R.P.A.T. - Area Dipartimento di Piombino - Elba, ai fini dei successivi controlli;
- A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
- Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale della Toscana;
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell'art. 208 comma 17 bis del D.L.gs 152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- 1 *Descrizione impianto*
eab072471f1bb930cc013df9f020540dbd23573f3b35881bc66a52f89a973780

- 2 *Prescrizioni*
32f4e44932b561e21c921c34242cb30b6c84cbc673c573b95cad055e549114a1

- 3 *Atto unico Suap*
3648c72780d7f503bc9045075b86d0db8154760102de1d34dbab31fd714a9333

- 4 *Planimetria*
87000433564cc9d0a749263822cb093d11c4734fa4e506b3baed08219d4e773b

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da BIANCHI CRISTINA

Data: 09/03/2020 11:38:42 CET

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.

Impianto Loc.Campo alla Croce – Campiglia Marittima (LI)

1.Matrice Rifiuti

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:

Le operazioni che vengono effettuate presso l'impianto ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" e R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"..

L'area nella quale è ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Campiglia Marittima, ed è urbanisticamente classificato nel Piano Attuativo vigente in area D5.2a (Insediamenti Produttivi di Campo alla Croce) – UTOE 8 - contraddistinto al Catasto Terreni ai foglio 57 particelle 111, 846 e 861 e al Catasto Fabbricati foglio 57 porzione della particella n.236 con superficie totale pari a 12000 mq.

In funzione della destinazione d'uso, l'area (circa 12.000 mq) risulta adibita a:

⇒ Area di deposito MPS/EoW pari a circa 3.000 mq.

⇒ Area deposito inerti pari a circa 3.000 mq.

⇒ Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.500 mq.

⇒ Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte dell'impianto verrà adibita agli spogliatoi/magazzino oltre alla viabilità interna e stoccaggio dei prodotti per edilizia derivanti dal trattamento dei rifiuti.

L'area risulta interamente recintata come da elaborato di progetto.

Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:

Modalità di accettazione:

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno

accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati, previo verifica radiometrica, separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di: materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);

- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e mediante operazioni di umidificazione, la loro altezza verrà monitorata attraverso l'apposizione di idonee aste a taratura metrica, collocate in diverse posizioni del sito.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti/recuperati ai sensi di legge.

Descrizione funzionale del ciclo di recupero (attività R5)

Presso l'impianto verrà installato un gruppo di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" marcati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante il molino di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo.

Per ottenere un materiale in uscita conforme agli standard di legge, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferrizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

Descrizione impianto:

Il progetto prevede che l'attività R5 sia effettuata mediante l'impiego dei seguenti macchinari:

- Unità di frantumazione REV UFS 100/AI matr. N°10215
- Unità di vagliatura REV UFS 30/A2 matr. N°10216

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

Il gruppo di frantumazione è composto da una tramoggia di carico, costituita da tre sponde ribaltabili per il trasporto, la cui capacità è di circa 3 mc. Dalla tramoggia, il materiale viene poi convogliato alla camera di frantumazione a mascelle, prevedendone, in via preliminare, il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine.

L'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di pre-vagliatura del materiale.

Il mulino di frantumazione è formato da due mascelle contrapposte, una fissa ed una mobile, che frantumano il materiale introdotto fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. La mascella mobile può essere avvicinata o allontanata da quella fissa, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm).

La produzione del frantoio per la produzione delle MPS (capacità min. 25 – max. 100 t/h) varia dal tipo di materiale introdotto (calcestruzzo, asfalto, calcare ecc.) e dal rapporto di riduzione definito tra il materiale in ingresso ed il materiale in uscita.

A valle del gruppo di frantumazione è comunque presente un sistema di abbattimento polveri con nebulizzazione ad acqua, tale da garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed, ulteriormente, il recupero di tutte le polveri che, invece di disperdersi nell'aria, vanno ad arricchire la frazione fine. I materiali trattati vengono successivamente convogliati, tramite un nastro trasportatore di scarico, ad un deferrizzatore a captazione magnetica la cui funzione è quella di separare il ferro presente; il ferro così separato viene raccolto in apposita area per essere successivamente conferito a terzi per il recupero o smaltimento.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale/laterale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene

in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche delle MPS ottenute. Il ritiro dei materiali trattati da parte di terzi avviene mediante automezzi che seguono le stesse procedure di identificazione previste per gli automezzi in ingresso; il conferimento avviene direttamente presso l'area di stoccaggio.

Il frantoio è dotato quindi di un dispositivo di regolazione e sicurezza che permette di controllare agevolmente le dimensioni del materiale prodotto e che preserva la macchina dalle azioni di corpi non frantumabili che accidentalmente vi entrassero;

Attività R12:

Presso l'impianto di Campo alla Croce su alcuni rifiuti viene effettuata l'attività di trattamento preliminare R12, per quei rifiuti a cui non viene riconosciuto l'EoW a seguito del trattamento.

Le operazioni di trattamento avverranno attraverso il ciclo di recupero descritto al paragrafo precedente.

I rifiuti ottenuti dal trattamento preliminare, dovranno essere inviati a successivi impianti autorizzati al fine del recupero finale.

I rifiuti per i quali viene svolta l'attività R12 sono indicati nell'elenco dei codici CER autorizzati sotto riportato.

Attività R13 esclusiva:

Per alcune tipologie di rifiuti viene svolta la sola attività messa in riserva R13.

Tali rifiuti, che sono indicati nell'Elenco dei Cer autorizzati sotto riportato, devono essere avviati a successivi impianti autorizzati per il recupero finale.

Verifica radiometrica:

Relativamente alle procedure radiometriche in ingresso, a seguito delle operazioni previste sui rifiuti in ingresso che possono prevedere anche presenza di rifiuti ferrosi e non ferrosi nei rifiuti da demolizione, è prevista lo svolgimento di una procedura radiometrica per il controllo di eventuali sorgenti radioattive in entrata tramite contatore geiger portatile.

Verrà quindi eseguita opportuna formazione del personale, secondo le operazioni per la rilevazione e per la gestione delle criticità.

Standard di qualità dei prodotti del trattamento

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute e per tutte le EoW ottenute dall'impianto Mannari, si adotteranno gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

Il Reg. UE n. 305/2011 prevede di fatto la condizione di accesso al mercato per i prodotti da costruzione coperti da norma armonizzata (e quindi soggetti ad obbligo di marcatura CE) solo se:

- a) il fabbricante ha redatto la **DoP** (Dichiarazione di Prestazione) per il prodotto;
- b) i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE la **costanza della prestazione del prodotto sia verificata ed attestata.**

La marcatura CE del prodotto rappresenterà quindi per i prodotti uscenti dall'impianto Mannari la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale **valuta, accerta e garantisce** mediante procedure certe la produzione ed infine si dichiara la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà **SISTEMA 2+**.

Nella DoP rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti della Ditta rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al

prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006.

Le verifiche sui lotti dovranno rispettare quanto disposto al punto 1.12 dell'allegato 2 "Prescrizioni"

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5
- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15
- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70
- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

Quantitativi:

I quantitativi massimi di rifiuto autorizzati sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13): 8.500 ton così suddiviso:
 - max 7.000 ton di rifiuti inerti di cui massimo 3.500 ton "non da costruzione e demolizione";
 - max 1.500 ton di altri tipi di rifiuti;
- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: 165.000 t;
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5-R12): 140.0000 ton/anno;
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5-R12): 540 ton/giorno di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

2. Matrice scarichi idrici

Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi e acque domestiche.

La superficie occupata dall'impianto è fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, mentre viene realizzata con stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il

riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti lavorando l'impianto in continuo.

Anche le AMD raccolte dalle aree in stabilizzato, ovvero destinate alle MPS, verranno raccolte e destinate all'impianto di trattamento di cui sopra.

Il progetto prevede, successivamente alla fase di immagazzinamento del volume d'acqua necessario alla bagnatura dei cumuli, che le AMD dell'impianto, trattate e non immagazzinate, siano destinate allo scarico nel reticolo superficiale tramite il passaggio in un interposto pozzetto di ispezione fiscale secondo i parametri di legge.

Le acque di risulta del lavaggio ruote, invece, non confluiranno nella rete delle acque meteoriche, mantenendo la loro natura di scarico industriale, verranno quindi allacciate alla pubblica fognatura.

Le acque originate da servizi dei bagni e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, verranno gestite separatamente e collegate alla pubblica fognatura anch'esse.

3. Matrice emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse di polveri

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni secondo al fine di garantire un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale, e di tipo fisso, è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli con i teli di protezione previsti.

Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati

CER	Descrizione	Operazione	Descrizione attività di recupero	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5	Punto 7.1.3 lettera a) del D.M 05.02.98	7.000 ⁽¹⁾	140.000	140.0000	540 ⁽²⁾
170101	Cemento						
170102	Mattoni						
170103	Mattonelle e ceramiche						
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106						
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801						
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903						
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 R5	Punto 7.6.3 lettera c) del DM 05.02.98				
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5	Punto 7.2.3 lettera b) del DM 05.02.98				
100201 ^{(1) (2)}	Rifiuti dal trattamento delle scorie	R13 R5	Punto 4.4.3 lettera b) del DM 05.02.98				
100202 ^{(1) (2)}	Scorie non trattate	R13 R5	Punto 4.4.3 lettera b) del DM 05.02.98				
100210 ^{(1) (2)}	Scaglie di laminazione	R13 R5	Punto 4.4.3 lettera b) del DM 05.02.98				
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R13 R5	Punto 7.8.3 lettera c) del DM 05.02.98				
061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	R13 R5	Punto 13.6.3 lettera b) del DM 05.02.98				

170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 R12	----				
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 R12	----				
010499	Scarti di sabbia e argilla	R13 R12	----				
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R12	----				
200202	Terra e roccia	R13 R12	----				
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R13 R12	----				
170202	Vetro	R13 R12	----				
170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	R13 R12	----				
170604	Materiale isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13 R12	----				
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13 R12	----				
191202	Metalli ferrosi	R13	----	250	5000	----	----
170401	Rame, bronzo, ottone	R13	----	25	100	----	----
170402	Alluminio	R13	----	25	100	----	----
170404	Zinco	R13	----	25	100	----	----
170405	Ferro e acciaio	R13	----	25	100	----	----
150104	Imballaggi metallici	R13	----	25	100	----	----
170407	Metalli misti	R13	----	25	100	----	----
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13	----	25	100	----	----
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui	R13	----	25	150	----	----

	alla voce 191211						
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13	----	25	1500	----	----
200201	Rifiuti biodegradabili	R13	----	50	500	----	----
020305	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	R13	----	50	500	----	----
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13	----	250	5000	----	----
170201	Legno	R13	----	100	2500	----	----
170203	Plastica	R13	----	100	2500	----	----
150102	Imballaggi di plastica	R13	----	100	1500	----	----
150103	Imballaggi in legno	R13	----	100	1500	----	----
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	R13	----	50	1000	----	----
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	R13	----	50	1000	----	----
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13	----	50	1000	----	----
200303	Residui della pulizia stradale	R13	----	125	2000	----	----
	Totale			8.500	165.000	140.000	540⁽²⁾

⁽¹⁾ Il quantitativo massimo stoccabile delle scorie è di 3.500 ton (CER 100201 - 100202 - 100210)

⁽²⁾ Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno (CER 100201 - 100202 - 100210)

Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. (P.IVA n. 01100070497)
Impianto loc. Campo alla Croce- Campiglia Marittima (LI);

Prescrizioni

1. MATRICE RIFIUTI

Prescrizioni generali:

1.1 All'accettazione del rifiuto dovranno essere previste:

- una verifica della presenza o meno di amianto o di materiali che lo contengono;
- una verifica della caratterizzazione di pericolosità del rifiuto in ingresso, con frequenza annuale o nel caso di anomalie evidenti.

1.2 I rifiuti stoccati dovranno essere adeguatamente contrassegnati con una cartellonistica opportuna e dovranno essere garantite misure di pulizia delle aree in occasione della diversa destinazione delle stesse.

1.3 Dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente al ripristino delle zone usurate.

1.4 L'attività autorizzata deve essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli addetti e le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Prescrizioni inerenti i rifiuti:

1.5 fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore, con una frequenza e modalità stabilite nella procedura di autocontrollo definita dalla ditta.

1.6 il circuito di trattamento e recupero delle terre (R13-R12) deve essere mantenuto separato dai rimanenti circuiti di recupero delle altre tipologie di rifiuto autorizzato;

1.7 devono essere accettati in impianto solo rifiuti che presentino concentrazioni di contaminazione non superiore alla colonna B tab. 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e smi;

1.8 non possono essere accettate terre provenienti da attività di bonifica;

1.9 devono essere mantenute distinte le terre che rispettano i valori di colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06 e quelle che rispettano i valori di colonna B.

1.10 i materiali (**aggregati riciclati**) ottenuti al termine del processo di recupero dovranno presentare al fine di conseguire la cessazione della qualifica del rifiuto:

a) l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5/02/98 secondo i criteri previsti all'Allegato n. 3 dello stesso D.M. I certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto a cura della ditta stessa.

b) conformità alle norme **UNI EN 13242** per gli “*Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade*” , **UNI EN 12620** “*Aggregati per calcestruzzo*” e **UNI EN 13285** per le miscele fra le varie tipologie di aggregati mediante certificazione di conformità (**marcatura CE**) ottenuta con **sistema 2+**;

c) caratteristiche prestazionali conformi all'**allegato C della Circolare del M.A.T.T. del 15 luglio 2006 n. UL/2005/5205** secondo le rispettive destinazioni/manufatti.

1.11 L'utilizzo dei prodotti/aggregati nelle attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero nella restituzione di aree degradate (individuate dallo strumento/pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, è ammesso a condizione che:

i sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

ii sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui alla lettera i);

iii sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. Il contenuto dei contaminanti deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (di cui alla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLGS n. 152/06), così come indicato alla lettera d bis) dell'art. 5 del DM 5.2.98;

Il recupero/ripristino ambientale può anche avvenire nei casi disciplinati dalla Legge Regionale 35/2015 (che prevede l'approvazione di un intervento di risistemazione ambientale del sito estrattivo – art. 18 e art 31) e dal D.Lgs. 152/2006 art. 242 (che prevede l'approvazione di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale).

1.12 La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve avvenire per **lotti** con le seguenti modalità:

- ogni lotto prodotto deve essere identificato con una sigla univoca
- la dimensione massima di ogni lotto non può superare i 3.000 mc;
- possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
- le eventuali ulteriori aliquote di EoW prodotte dovranno essere accumulate in un nuovo lotto distinto dal precedente.

Nel caso all'esito delle verifiche condotte risulti che il prodotto EoW ottenuto non rispetti gli standard qualitativi/ambientali previsti ai punti precedenti, il lotto in questione deve essere gestito come rifiuto.

E' necessario che sia data evidenza di come il prodotto sia reimpiegato. Tale evidenza deve essere garantita dalla tenuta di un registro da cui deve emergere: il lotto di produzione del prodotto correlato alla destinazione di riutilizzo, le relative verifiche analitiche e/o prestazionali dedicate al riconoscimento della cessazione di qualifica del rifiuto, la lavorazione effettuata e la provenienza originaria in ingresso all'impianto.

1.13 La ricezione di Rifiuti Urbani (CER 20xxxx) presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la società titolare della presente autorizzazione ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della società titolare della presente autorizzazione, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto;

1.14 I rifiuti urbani biodegradabili da raccolta differenziata oggetto di operazione R13 dovranno essere stoccati al chiuso per un tempo non superiore alle 48 ore.

1.15 Per i rifiuti oggetto di operazione R12 la Società dovrà provvedere ad inviare tali rifiuti prodotti a seguito del trattamento a impianti autorizzati per il recupero finale.

1.16 Per i rifiuti oggetto alla sola operazione R13 la Società dovrà provvedere ad inviare tali rifiuti a impianti autorizzati per il recupero finale.

2. MATRICE SCARICHI IDRICI

Lo scarico delle **acque meteoriche di dilavamento contaminate** recapita in corpo superficiale (fosso perimetrale collegato al Fosso Corniaccia) mentre **le acque industriali originate dal sistema di lavaggio ruote** e le acque reflue domestiche recapitano in pubblica fognatura.

Tali scarichi sono autorizzati alle seguenti condizioni:

2.1 in merito alla acque meteoriche dilavanti contaminate, il proponente dovrà massimizzare il riutilizzo delle acque meteoriche trattate utilizzando lo scarico solo per volumi superiori alla capacità di invaso della vasca di stoccaggio delle stesse;

2.2 lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab.3 All.5 Parte Terza del D.lgs.152/06 e s.m.i. (acque superficiali);

2.3 gli scarichi delle AMDC e di quelle industriali dovranno essere muniti di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento con stramazzo idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelevamenti;

2.4 lo scarico delle industriali e delle acque domestiche dovrà rispettare quanto previsto dal regolamento fognatura e depurazione del Gestore del SII;

2.5 il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenuto nel Piano di gestione delle AMD dovrà prevedere la verifica regolare delle condizioni di buona manutenzione delle pavimentazioni;

2.6 la Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, provvedendo periodicamente a smaltire i depositi di fanghi, di idrocarburi e di olii accumulati tramite ditte specializzate;

2.7 la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08.

2.8 qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

3.1 dovrà essere provveduto alla bagnatura dei cumuli,

3.2 dovrà essere provveduto all'umidificazione delle piste non asfaltate e limitazione della velocità dei mezzi;

3.3 dovrà essere provveduto mantenimento in perfetta efficienza del sistema di bagnatura tramite ugelli nebulizzatori azionati durante la fase di frantumazione e lungo le linee di movimentazione del materiale.

3.4 il caricamento della tramoggia dovrà avvenire, oltre che dalla minima altezza possibile, con la minima velocità possibile;

3.5 deve essere assicurata la corretta irrorazione nei punti di caduta del materiale;

3.6 la superficie del cumulo dovrà essere mantenuta a livello di umidità ottimale al fine di limitare lo spolverio.

3.7 ogni modifica alla gestione dei materiali polverulenti, con il presente atto autorizzata, dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Toscana e ad ARPAT - Dipartimento di Piombino – Elba.

3.8 deve essere installato e mantenuto in efficienza un anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s.

3.9 la Società dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni fissate, ai sensi della Parte I Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri provenienti dallo

stabilimento in oggetto – nell'eventualità che questa Amministrazione lo ritenga necessario al verificarsi di situazioni comunque moleste imputabili di dette emissioni.

3.10 l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle MPS dovrà rispettare il limite massimo di 4 metri. A tal fine dovrà essere previsto un sistema di rilevazione che dia evidenza dell'altezza dei cumuli.

4. INQUINAMENTO ACUSTICO

4.1 entro 30 giorni dalla messa in esercizio dovrà essere eseguita un'indagine strumentale di verifica acustica del rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori individuati nella documentazione di cui al progetto approvato e presso i recettori residenziali in classe III situati a nord ovest dell'impianto in progetto.

I risultati dovranno essere comunicati agli Enti competenti nei successivi 30 dall'effettuazione dell'indagine stessa.

5. SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

Al fine di rispettare quanto prescritto dalla normativa la ditta che svolge le attività soggette al D.lgs 230/95 e s.m.i., dovrà in primo luogo incaricare un esperto qualificato di secondo o terzo grado e dotarsi di una adeguata procedura di sorveglianza radiometrica che risponda in generale ai seguenti requisiti:

5.1 sia redatta sotto le direttive dell'esperto qualificato incaricato;

5.2 contenga le specifiche tecniche della strumentazione impiegata per la sorveglianza radiometrica ed i controlli a cui la stessa è sottoposta, in particolare:

a) in caso di impiego di strumentazione portatile, questa sia tarata presso un centro LAT o equivalente e siano effettuate e registrate le verifiche strumentali periodiche; ai fini della verifica periodica dello strumento, sia integrata in procedura una descrizione accurata delle operazioni da compiere, con i relativi criteri di accettabilità;

b) nel caso di impiego di sistemi portali, sia descritta la verifica strumentale periodica e la sua modalità di registrazione, con i relativi criteri di accettabilità;

5.3 sia descritta puntualmente la modalità di misura (che se effettuata mediante strumentazione portatile è molto più complessa rispetto l'impiego di un sistema portale automatico) facendo riferimento alla normativa tecnica applicabile (in particolare la UNI 10897:20132);

5.4 siano individuate le figure aziendali impiegate nella sorveglianza radiometrica e ne venga definito il ruolo nella procedura, sottolineando che tale personale ha ricevuto adeguata formazione da parte dell'esperto qualificato incaricato;

5.5 sia reso disponibile un elenco degli apparecchi che possono contenere sorgenti radioattive, e che tale controllo faccia parte integrante dei controlli visivi in ingresso;

5.6 è necessario che la procedura preveda che i materiali rinvenuti siano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo ad una anomalia radiometrica;

5.7 venga definita la modalità di messa in sicurezza provvisoria dopo la conferma dell'anomalia radiometrica, assicurandosi inoltre che:

a) siano identificate nella planimetria generale dell'impianto le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e per l'appoggio temporaneo dei rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti. Tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività;

b) l'eventuale scarico del mezzo che ha dato luogo all'anomalia radiometrica sia effettuato dopo la comunicazione agli enti di anomalia radiometrica, in presenza degli organi competenti, salvo specifica indicazione a procedere sotto la supervisione (diretta o indiretta) dell'esperto qualificato;

c) siano allegati i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011, e dal D.Lgs. 52/2007;

d) siano indicate le procedure di gestione ai fini dello smaltimento dei materiali contaminati o delle sorgenti eventualmente rinvenuti;

5.8 siano registrate le misure effettuate ai fini della sorveglianza radiometrica e sia attestata, anche periodicamente, l'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato, secondo quanto previsto dall'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011;

5.9 sia previsto che i risultati dei controlli radiometrici ed in generale che tutta la documentazione facente parte del sistema di sorveglianza radiometrica sia conservata per almeno 5 anni;

5.10 sia stabilito che la procedura con le modalità di controllo e misura possa essere revisionata dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di orientamenti regionali o nazionali che emergeranno successivamente alla redazione della procedura stessa.

6. PREVENZIONE INCENDI

Si ricorda che l'impianto è soggetto al rispetto degli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

7. MONITORAGGI

7.1 Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività la Società dovrà concordare con Arpat il Piano di Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee dei piezometri P1 e P2 già realizzati.

Si ritiene opportuno che lo stato di qualità delle acque sotterranee determinato dal gestore ante operam derivi da tre diverse determinazioni analitiche su altrettanti campioni indipendenti.

7.2 Dovrà essere effettuato un programma di monitoraggio dei vettori ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee) da concordare con ARPAT Dipartimento di Piombino-Elba, che preveda l'esecuzione di analisi chimico- ambientali con :

- verifiche annuali durante il periodo di durata dell'autorizzazione;
- verifiche semestrali nei due anni precedenti la scadenza delle polizze fideiussorie;

7.3 dovranno essere tenuti presso l'impianto i certificati analitici relativi alle analisi effettuate e resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai competenti organismi di controllo.

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)



Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive

Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme

Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329

e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.ite.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it**ATTO UNICO SUAP/2018/227**
(DPR 160/2010)

Marca da bollo € 16,00
Assolto in modalità telematica
N° 01161178682887

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI AFFARI ECONOMICI E SUAP

Vista la richiesta registrata con prot. GE/2018/0010545 del 11/06/2018, con identificativo CRBNTN76C07M082D-11062018-0635 della ditta MANNARI S.N.C. DI MANNARI FRANCESCO & C – SUAP 2018/227 - RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE BOX SPOGLIATOIO E MAGAZZINO PREFABBRICATO DA COLLEGARE ALLA PUBBLICA FOGNATURA E ISTANZA A REGIONE TOSCANA, ART.208 D.LGS. 152/06, PER APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. CAMPO ALLA CROCE, per cui, relativamente al procedimento edilizio perfezionato in data 16/07/2019, è stato necessario attivare l'endoprocedimento con il Settore Assetto del Territorio – Servizio Edilizia e con il Comando Polizia Municipale volti al rilascio dell'Accertamento di Conformità Urbanistico Edilizia;

Rilevato che il presente provvedimento dovrà essere inviato al Settore Ambiente di Regione Toscana per l'effettuazione della Conferenza di Servizi necessaria per il completamento del procedimento unico ambientale;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la documentazione prodotta a corredo della domanda;

Visto il Decreto di nomina a Dirigente del Settore;

Preso atto che non sussiste conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

Accertato che il proponente dichiara di avere titolo al rilascio dell'atto unico SUAP;

AUTORIZZA

La ditta **MANNARI S.N.C. DI MANNARI FRANCESCO & C** ad installare box prefabbricato destinato a spogliatoio, deposito/magazzino e servizio igienico - sistemazione dell'area e



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)

Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive

Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme

Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329

e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it

e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

realizzazione di pesa nel terreno situato in località Campo alla Croce, via dei Calzolai, distinto al NCT del Comune di Campiglia Marittima Foglio n.57, Particella n.877.

Le opere suddette dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e polizia locale, e in conformità al progetto depositato agli atti d'ufficio, nonché sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni particolari di cui al parere della Commissione Tecnica in data 14.08.2019, alle quali l'allegato accertamento di conformità urbanistica-edilizia n°U/2018/89 del 26/08/2019 è subordinato:

- 1. il manufatto ad uso servizi e magazzino dovrà essere posto alla distanza di 6 metri dal confine di proprietà prescritto dalle N.T.A. del P.I.P. Campo alla Croce;*
- 2. siano integralmente rispettate le prescrizioni previste dal contratto di locazione Rep. 7559 del 15.03.2017 stipulato con il Comune di Campiglia M.ma, ivi compreso il totale ripristino dell'area di cui all'art. 9;*
- 3. dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e dalla D.G.R.T. n. 663/2019.*

Con riferimento alle misure di gestione del rischio idraulico ai sensi della L.R.T. 41/2018, la Commissione prende atto che il progetto non prevede più la realizzazione della vasca di compenso, contenuta negli elaborati di cui al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che la relazione a firma del Geol. Maurizio Sileoni prodotta nell'ambito del presente procedimento prende a riferimento il nuovo quadro conoscitivo elaborato dall'ing. Pozzolini su incarico di questa Amministrazione ed allegato alla variante al Regolamento Urbanistico adottata e non ancora approvata.

A tal proposito si rinvia alle nuove valutazioni del competente ufficio del Genio Civile coinvolto nella Conferenza dei Servizi attivata nell'ambito del presente procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art.2018 del D. Lgs. 152/2006.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni/condizioni elencate nei pareri e/o nelle autorizzazioni allegata al presente atto.

La presente autorizzazione unica:

- **è soggetta alle eventuali prescrizioni indicate negli atti rilasciati dai soggetti titolari dei vari endoprocedimenti interessati al presente procedimento unico, che si intendono tutte espressamente richiamate;**
- **è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;**



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)

Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive

Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme

Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329

e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it

e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

- **abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività;**
- **nel caso specifico sarà inglobata negli atti della Conferenza di Servizi Regionale.**

Sono sempre e comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Formano parte integrante ed essenziale della presente autorizzazione unica i documenti di seguito elencati quali provvedimenti finali degli endoprocedimenti rilasciati dagli enti terzi per le rispettive competenze, che restano depositati in copia agli atti della pratica:

- Accertamento di conformità urbanistica-edilizia n°U/2018/89 del 26/08/2019 firmato dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio Arch. Alessandro Grassi, trasmesso con nota del 28/08/2019 relativo al procedimento di **SUAP/2018/227 - MANNARI S.N.C. DI MANNARI FRANCESCO & C - RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATO DESTINATO A SPOGLIATOIO, DEPOSITO MAGAZZINO E SERVIZIO IGINEICO; SISTEMAZIONE AREA E REALIZZAZIONE PESA IN LOC. CAMPO ALLA CROCE – VIA DEI CALZOLAI**, distinto al catasto terreni del Comune di Campiglia Marittima Fog:57 Par: 77, il quale elenca le prescrizioni impartite e gli elaborati tecnici progettuali approvati.
- Parere favorevole del Comando Polizia Municipale del 30/08/2019 firmato dalla Comandante Paola Casini.

DESTINATARI: Sig. **MANNARI FRANCESCO**. in qualità di legale rappresentante della **MANNARI S.N.C. DI MANNARI FRANCESCO & C.** – con sede in **VIA DEL LAVORO, n. 48, 57021, CAMPIGLIA MARITTIMA – P.Iva 01100070497 / 01100070497.**

TECNICI: L'interessato si è avvalso dei seguenti professionisti ai fini della presentazione della domanda che ha dato avvio al presente procedimento: Ing. CORBIANCO ANTONIO. Si riportano i relativi riferimenti per completezza fermo restando che l'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai destinatari del provvedimento.



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)

Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive

Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme

Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329

e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it

e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

Il provvedimento viene trasmesso al Settore Ambiente di Regione Toscana per la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale.

MOTIVAZIONE: i riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante.

Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si intendono fatti anche alle successive modificazioni ed integrazioni: D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, art. 38 comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 21.01.2011 di istituzione del S.U.A.P., Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione della Giunta Municipale n°46 del 6 maggio 2011, legge 7 agosto 1990, n°241.

Si prende atto che dalla documentazione trasmessa e dai pareri/atti degli enti coinvolti non emergono elementi di fatto ostativi al rilascio del presente atto.

DIRITTI/ONERI: ai fini dello svolgimento del presente procedimento sono stati richiesti i seguenti oneri a carico dell'interessato:

- diritti SUAP;
- diritti di segreteria;
- diritti per enti terzi;
- oneri come da computo estimativo;
- n°2 marche da bollo da € 16,00 (sedici/00) con pagamento assolto in modalità telematica.

PRIVACY:

i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo.

I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)

Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive

Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme

Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329

e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it

e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

TUTELA:

il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti.

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

RESPONSABILE: il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Dr. Claudio Cerrini.

RECAPITI:

lo Sportello Unico del Comune di Campiglia Marittima (LI) si trova in largo della Fiera n.3 a Venturina Terme, CAP 57021, telefono 0565/839336 – 0565839319 - sito internet <http://www.comune.campigliamarittima.li.it>, e-mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

Campiglia Marittima, **02/09/2019**

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
e Affari Economici
Responsabile S.U.A.P.
Dr. Claudio Cerrini

Documento firmato con firma digitale
ai sensi dell'art.21 co. 2 D. Lgs 82/2005

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Via Roma, 5 – 57021 Campiglia M.ma — Fax 0565/839219 – C.F. 81000450494

Indirizzo PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

Responsabile: a-giorgetti@comune.campigliamarittima.li.it - Tel. 0565/839249

Provvedimento N° U/2018/89 del 26/08/2019

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ URBANISTICA-EDILIZIA

S.U.A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in data 21.01.2011, n. 6, con la quale il Comune di Campiglia Marittima ha istituito il SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi e in conformità del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 38, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il vigente “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6.05.2011, n. 46;

VISTA la richiesta di **parere di conformità urbanistica - edilizia**, in data **11/06/2018**, prot. **GE/2018/0010545**, con la quale il Responsabile SUAP ha fatto pervenire la documentazione presentata da:

MANNARI S.N.C. DI MANNARI FRANCESCO & C.

(par.IVA: 01100070497, sede in VIA DEL LAVORO, 48 - 57021 - CAMPIGLIA MARITTIMA - LI),

diretta ad ottenere il provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per la realizzazione di:

PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATO DESTINATO A SPOGLIATOIO, DEPOSITO/MAGAZZINO E SERVIZIO IGIENICO; SISTEMAZIONE AREA E REALIZZAZIONE PESA, - SUAP/ 2018/227 - ubicato/a in: VENTURINA TERME, VIA DEI CALZOLAI, distinto al catasto terreni del Comune di Campiglia M.ma, Fog:57 Par:877;

VISTI gli elaborati del progetto esecutivo inerente ai/alle lavori/opere di cui sopra;

VISTE le disposizioni contenute nella L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;

VISTI gli atti regolamentari in materia edilizia ed urbanistica;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e s.m.i.;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 14/08/2019: **PARERE FAVOREVOLE** alle seguenti condizioni:

1. *il manufatto ad uso servizi e magazzino dovrà essere posto alla distanza di 6 metri dal confine di proprietà prescritto dalle N.T.A. del P.I.P. Campo alla Croce;*

2. *siano integralmente rispettate le prescrizioni previste dal contratto di locazione Rep. 7559 del 15.03.2017 stipulato con il Comune di Campiglia M.ma, ivi compreso il totale ripristino dell'area di cui all'art. 9;*

3. dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e dalla D.G.R.T. n. 663/2019.

Con riferimento alle misure di gestione del rischio idraulico ai sensi della L.R.T. 41/2018, la Commissione prende atto che il progetto non prevede più la realizzazione della vasca di compenso, contenuta negli elaborati di cui al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che la relazione a firma del Geol. Maurizio Sileoni prodotta nell'ambito del presente procedimento prende a riferimento il nuovo quadro conoscitivo elaborato dall'ing. Pozzolini su incarico di questa Amministrazione ed allegato alla variante al Regolamento Urbanistico adottata e non ancora approvata.

A tal proposito si rinvia alle nuove valutazioni del competente ufficio del Genio Civile coinvolto nella Conferenza dei Servizi attivata nell'ambito del presente procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 142 della L.R.T. 65/2014;

ACCERTATO che il rilascio del provvedimento conclusivo SUAP comporta il versamento dei contributi previsti dall'art. 183 della L.R.T. n. 65/2014, negli importi appresso indicati:

- Oneri Urbanizzazione <u>Primaria</u> :	€. 518,01	
- Oneri Urbanizzazione <u>Secondaria</u> :	€. 436,98	
- Costo di Costruzione:	€. 0,00	

PRESO ATTO che il richiedente ha dichiarato d'essere proprietario o d'avere titolo al rilascio del provvedimento conclusivo SUAP;

VISTO l'art. 107, 3° comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L.;

D I C H I A R A

CHE gli interventi e le opere di cui alla suddetta richiesta, per la realizzazione di: **PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATO DESTINATO A SPOGLIATOIO, DEPOSITO/MAGAZZINO E SERVIZIO IGIENICO; SISTEMAZIONE AREA E REALIZZAZIONE PESA, - SUAP/ 2018/227** - ubicato in: VENTURINA TERME, VIA DEI CALZOLAI, distinto al catasto terreni del Comune di Campiglia M.ma, Fog:57 Par:877, sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigenti e pertanto rilascia, per quanto di propria competenza, il nulla-osta ai fini dell'emissione del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP.

Le opere suddette dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e polizia locale, e in conformità al progetto depositato agli atti d'ufficio, nonché **sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni particolari di cui al parere della Commissione Tecnica in data 14.08.2019**, alle quali il presente atto é subordinato.

Gli elaborati tecnici e progettuali approvati con il presente atto sono quelli appresso elencati:

Nome File	Titolo	Impronta Informatica
Allegato 8.pdf.p7m	DOC. FOTOGRAFICA- (Prot. GE/2018/0017128)	A13E6670729A0D90ADC0C3EF312E009
Allegato_13_r0_RTMAST-3004307_.pdf.p7m	1^ INT.-REL. AI FINI DEL RISCHIO INC. RILEVANTE	B712147D844C48B2CFE56ECC549F97E 5F74A853C
Allegato_12_r0_RTMAST-3004243_.pdf.p7m	1^ INT.-DICH. ART. 4 DPR 230/94 AllegatoOrig_7_	D60456C9BE1565EBFC011E4D680396A 40FD42F45

SP_S02_r0_RTMAST-3004475_.pdf.p7m	1^ INT.-SEZIONI SCHEMATICHE INTERO LOTTO- (uguale a SPT02)AllegatoOrig_24	709DFB2E5C0833FA639D62CE2D5CD2 DCC4BB0411
SS_Q01_r1_RTMAST-3004456_.pdf.p7m	1^ INT.-STATO SOVRAPPOSTO PLANIMETRIA GENERALE- AllegatoOrig_23	A15EC49036FA512E6841B70CBF1B9340 59D50182
SP_Q01_r1_RTMAST-3004443_.pdf.p7m	1^ INT.-STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE- AllegatoOrig_20	B092A0156372D1319132BAA584C27402 E1AEAB3B
SA_Q01_r1_RTMAST-3004436_.pdf.p7m	1^ INT.-STATO ATTUALE PLANIMETRIA GENERALE E CATASTALE- AllegatoOrig_18	00D121EDE0DC54F1B1D45CC13FB3ED 6D9681323F
Allegato_11_r1_RTMAST-3004239_.pdf.p7m	1^ INT.-PLANIMETRIA ALLEGATA EL. TECNICO COPERTURA- AllegatoOrig_6	5F4D599BA286F4AB7E3257EAC85B727 0A78594E4
2018_MNN_CMP_01_ALL_PGAMD_Rev01_Autorizzaz_208Domanda_RTMAST-3004387_.pdf.p7m	1^ INT.-RELAZIONE PIANO DI GESTIONE AMD-AllegatoOrig_13	BB3869FCB5955C878FD1063DF6B0254 42C0663DB
Allegato_17_r0_RTMAST-3004369_.pdf.p7m	1^ INT.-REL. IDRAULICA ING. CORBIANCO- AllegatoOrig_12	2E5DA743A7F4D25449654CF20BDBF3A F3410412B
REL_GEO_BOX_C_CROCE_RTMAST-3004344_.pdf.p7m	1^ INT.-RELAZIONE GEOLOGICA E VERIFICA IDRAULICA SILEONI - AllegatoOrig_11	1EAA5397AF7C5C4DA8229B5570BDFC4 0EB055966
Allegato_14_r0_RTMAST-3004321_.pdf.p7m	1^ INT.-VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTO RECUPERO INERTI-AllegatoOrig_9	5F1507F31AD23622AC29930883DFD7C AC4DCE42C
Allegato_10_r1_RTMAST-3004229_.pdf.p7m	1^ INT.-EL. TECNICO COPERTURA.AllegatoOrig_5	473A561B80A22AB84352A00C7E5C8F27 8F151DEA
Allegato_9_r1_RTMAST-3004219_.pdf.p7m	1^ INT.- DICHIARAZIONE ACUSTICA PASSIVA BOX PREFABBRICATO- AllegatoOrig_4	7ACC0ED1AD16060ECF2621F6AA87487 54D0CB4C3
ALLEGATO_7_r1_RTMAST-3004215_.pdf.p7m	1^ INT.-REL. TECNICA- AllegatoOrig_3	12B6CC930FD2666D2125E9E5E0BE192 419444DA3
SP_T03_r0_RTMAST-3004502_.pdf.p7m	1^ INT.-TAVOLA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- AllegatoOrig_27	562212B4F3DB275A6E645259FA53205D 840DDC93
SP_T01_r0_RTMAST-3004490_.pdf.p7m	1^ INT.- AllegatoOrig_25_PLAN IMETRIA PERMEABILITA', SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E APPROVVIGIONAMENTO	A3047C442A89F5C7B7E3C6010F7120FE 6337146F
SP_T02_r1.pdf.p7m	1^ INT. VOLONT.- PLANIMETRIA LOTTO QUOTE,SEZIONI SCHEM. PARTICOLARI-(Prot. GE/2019/0015134)	9E646AD702C30D768E28F7DFCDE1FB9 2FABF81B0
SP_P01_r2.pdf.p7m	1^ INT. VOLONT.- PIANTA PROSPETTI SEZIONI E VOLUMI	7E57E2DC01529663CA62C1B4F93DD26 C69B56BEA

	BOX E SPOGL/MAG.- (Prot. GE/2019/0015134)	
SP_l01_r1.pdf.p7m	1^ INT. VOLONT.- SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO-(Prot. GE/2019/0015134)	D5CCDF7E507EA80AD2DE712B9A22FD 42C70914A0
ALLEGATO 15_r1.pdf.p7m	1^ INT. VOLONT.- RELAZIONE E DICHIARAZIONE ART. 77 DPR. 380/01 DM. 236/89(Prot. GE/2019/0015134)	DB96183DA5042AC8D6499601B991F5C AC37C6A4C
ALLEGATO 2_r2.pdf.p7m	1^ INT. VOLONT.- RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE- (Prot. GE/2019/0015134)	DE14C8945F510C9F0E23421EC3F948C D597EE2D1
ALLEGATO 18_r0.pdf.p7m	1^ INT. VOLONT.- RELAZIONE INTEGRATIVA-(Prot. GE/2019/0015134)	5DF592455450DC63BF755DAC2ECA4F9 916E1CCB2

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte muraria, perché la costruzione riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali e delle eventuali prescrizioni particolari, riportate in calce, alle quali il presente provvedimento é subordinato.

CONDIZIONI GENERALI

1. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
2. Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti, e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.
3. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o gli spazi pubblici.
4. Per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e gli spazi così occupati devono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione fosse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
5. Per manomettere il suolo pubblico, il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente.
6. Gli assiti di cui al paragrafo 3, od altri ripari, debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levare del sole secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
7. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
8. L'allineamento stradale e di altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, saranno dati da un funzionario dell'ufficio tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori.
9. È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, fatte salve le varianti in corso d'opera previste dall'art. 211 della citata legge regionale n. 65/2014, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge medesima.
10. Il rilascio **del provvedimento conclusivo SUAP** non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
11. Il titolare **del provvedimento conclusivo SUAP**, unitamente al direttore lavori e al costruttore sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
12. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocato, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un decoroso cartello delle dimensioni non inferiori a cm. 80 x 120 con le seguenti indicazioni: - Natura dell'opera - Committente - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi **del provvedimento conclusivo SUAP** - Destinazione d'uso e unità immobiliari consentite - Nome del progettista e degli installatori degli impianti.
13. Il Committente, il Direttore lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente provvedimento, parte integrante **del provvedimento conclusivo SUAP**.
14. Trascorso il termine assegnato per l'inizio dei lavori senza che questi siano stati iniziati, il **presente provvedimento, unitamente al provvedimento conclusivo SUAP** s'intenderanno decaduti e non potranno essere nuovamente rilasciati se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal Regolamento Edilizio o dal **Regolamento SUAP** o comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dalla L.R.T. 65/2014. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare **del provvedimento conclusivo SUAP**

deve presentare istanza diretta ad ottenere un **nuovo provvedimento**; in tal caso il nuovo **provvedimento** riflette la parte non ultimata.

15. Le infrazioni sono punite ai sensi delle disposizioni di cui al **titolo VII, Capo II, della L.R.T. 65/2014**.

16. La costruzione deve essere realizzata conformemente al progetto presentato, che viene allegato al presente atto, vistato o bollato in ogni suo elaborato.

17. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere adempiuto a quanto prescritto dall'art. 125 DPR 380/2001, "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e successivo regolamento di attuazione.

18. Deve essere prevista la possibilità di installare la bombola di GPL all'esterno del locale dove si troverà l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio sul balcone od in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno ed aerate verso l'esterno). L'attraversamento della muratura dovrà avvenire con tubo metallico protetto da una guaina metallica chiusa ermeticamente verso l'interno. La tubazione metallica dovrà essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso di GPL uno all'esterno del muro ed uno all'interno prima dell'attacco con il tubo flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore.

19. Gli interventi che comportano nuova installazione, trasformazione, ampliamento di impianti elettrici, radiotelevisivi, di protezione da scariche atmosferiche, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di trasporto e utilizzazione gas, di sollevamento, di protezione antincendio, dovranno essere eseguiti a regola d'arte dai soggetti abilitati di cui all'art. 3 del D.M. n. 37/2008 secondo le norme UNI e CEI.

AL TERMINE DEI LAVORI DOVRÀ DEPOSITARSI PRESSO IL COMUNE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI REALIZZATI in base alle prescrizioni di cui all'art. 7 del citato D.M. n. 37/2008, sottoscritta dall'Impresa installatrice od il certificato di collaudo ove previsto dalla vigente normativa.

20. Per ogni modifica in variante o in corso d'opera, apportata ai progetti depositati ai sensi dall'art. 125 del DPR 380/2001 (norme sul risparmio energetico) e del D.M. n. 37/2008, (norme sugli impianti) deve essere presentato un progetto integrativo con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

21. Contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5.11.1971, n.1086, relativa alle norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, il committente deve conferire l'incarico di effettuare il collaudo statico delle opere suddette ed inoltre deve essere provveduto ad ogni altro adempimento previsto dagli artt. 24 e 25 del DPR 6.06.2001, n. 380, e art. **149 della LRT 65/2014**.

22. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Edilizio vigente, prima della dichiarazione della fine dei lavori, il titolare deve richiedere: l'assegnazione del numero civico, nei casi previsti; l'allacciamento alla fognatura pubblica esistente; l'autorizzazione allo scarico dei reflui, nei casi previsti.

23. Prima della presentazione dell'attestazione d'abitabilità o agibilità, a norma dell'art. **149 della L.R.T. 65/2014**, deve essere depositato agli atti del Comune, in doppia copia, presso l'ufficio edilizia privata, il certificato di collaudo statico degli edifici in muratura redatto secondo le modalità e procedure indicate nel D.M. LL.PP. 20.11.1987 e nell'Ordinanza del Sindaco in data 28.02.95, n. 19.

CONDIZIONI SPECIALI

1. **Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 9.04.2008, n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'efficacia del provvedimento conclusivo SUAP è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo. Il provvedimento conclusivo SUAP riacquista efficacia dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII al D.Lgs. 81/2008, da atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto del Regolamento 75/R, DPGR 18.12.2013 (cadute dall'alto nei cantieri).**

2. **I lavori dovranno avere inizio entro UN ANNO dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo SUAP, ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile o agibile entro TRE ANNI dalla data di inizio lavori. Al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori, il committente e il direttore dei lavori sono tenuti a comunicare al Comune l'avvenuta trasmissione all'AUSL competente della suddetta notifica preliminare, nonché il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici d'iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL e CASSA EDILE dell'impresa stessa. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori, si verifici il subentro d'altre imprese, il committente deve comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 193, comma 1, della L.R.T. 65/2014, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.**

3. **Gli Enti e i privati, responsabili delle attività il cui esercizio è soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n. 151/2011, nel caso in cui non vi avessero già ottemperato, sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale VV.F. l'esame dei progetti e il previsto parere di conformità alla normativa antincendio e la successiva visita di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR n. 151/2011 medesimo e delle relative norme vigenti. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo aver ottenuto il suddetto parere di conformità, a norma dell'art. 3 del citato DPR 151/2011.**

4. **Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del R.D.L. 13.04.1939, n. 652 e succ. modificazioni e integrazioni, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dall'installazione degli infissi.**

5. **Nei casi in cui è obbligatorio depositare l'attestato d'abitabilità o agibilità, ai sensi dell'art. 149 della L.R.T. 65/2014, deve essere depositato o allegato il certificato di collaudo delle opere di cui alla L. 1086/71, la**

dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto restituita dagli uffici catastali, e una dichiarazione del professionista abilitato che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato o alle varianti a esso, unitamente alla conformità con le norme igienico sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all'art. 141, comma 14, LR 65/2014, e l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Detta attestazione deve dare atto dell'avvenuta apposizione della targhetta del numero civico assegnato.

6. Nel caso di nuova costruzione d'edifici il provvedimento conclusivo SUAP è rilasciato a condizione che subito fuori la proprietà privata sia posto sulla fognatura nera un pozzetto d'ispezione del tipo a sifone.

7. Il presente provvedimento è rilasciato a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni (eventuali), riportate nella premessa, espresse dai rispettivi Organi o Enti competenti, alle quali il direttore dei lavori deve fare esplicito riferimento per dichiarare la conformità rispetto al progetto approvato, sopra indicata.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLA NORMATIVA SISMICA

8. Il progetto approvato con il presente provvedimento è stato redatto in vigore del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni" e successive modificazioni.

Ai fini del rispetto di tale normativa, qualora sia necessario apportare al progetto approvato modifiche ricadenti nelle fattispecie previste al secondo periodo del comma 1, art. 143, LRT 65/2014, gli elaborati modificati dovranno essere depositati contestualmente alla dichiarazione d'inizio dei lavori.

Nel caso in cui le modifiche necessarie non rientrino in tali fattispecie, i lavori non potranno avere inizio e dovrà essere presentata richiesta di variante al provvedimento unico SUAP, che sarà esaminata con le procedure di cui all'articolo 142, dal comma 1 al comma 14.

Alla comunicazione di inizio dei lavori deve essere allegata dimostrazione del deposito del progetto esecutivo presso la struttura regionale competente (art. 169 LR 65/2014).

IL DIRIGENTE

(Arch. Alessandro Grassi)

Documento firmato con firma digitale
ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.Lgs 82/2005



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

POLIZIA MUNICIPALE

Largo della Fiera, 1
57021 Venturina Terme(LI)

Tel. 0565/839333 - Fax: 0565/839323
(E-mail: polizia@comune.campigliamarittima.li.it)

Venturina Terme, 30/08/2019

All' Ufficio SUAP

Sede


OGGETTO: Pratica SUAP/2018 /227 – Richiesta parere per realizzazione di recinzione e accesso carrabile – MANNARI SNC (Via Trattati di Roma)

In riscontro alla pratica in oggetto ed a seguito di sopralluogo effettuato da personale di questa Polizia Municipale in data 29/08/2019 u.s., si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Comandante la Polizia Municipale

Paola Casini
Paola Casini
Polizia Municipale
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA



0	21/05/2018	Emesso per approvazione Cliente	AC	AC	AC
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN.	CHECK'D	APPR'D
MANNARI S.n.c.		CLIENT	MANNARI FRANCESCO & C. S.N.C.		
RICICLAGGIO E TRATTAMENTO INERTI ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI E STRADALI		LOCATION	IMPIANTO LOC. CAMPO ALLA CROCE CAMPIGLIA M.MA (LI)		
JOB NUMBER:2018_MNN_CMP_03_Aut_208			COMMESSA N.	---	
AUTORIZZAZIONE IMPIANTO ART. 208			CONTRACT	---	
ORIGINAL ISSUE			DATE	DRAWN	CHECK'D
21/05/2018			AC	AC	AC
DWG. N°			001_A		REV.
PROJECT / UNIT			MANNARI CAMPO ALLA CROCE - CAMPIGLIA M.MA		1
LAYOUT IMPIANTO			Dott. Ing. Antonio CORBIANCO ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO SEZ. A Ing. Civile - Ambientale Ing. Industriale N. 1986 Ing. dell'Informazione		

IMP 1 REV - UFS 100 (FISSO)
 CER variabili : RIF. ALLEGATO CER AL S.I.A.

- ① rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, sfaldi di produzione di pannelli di gesso, demolizione edifici [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904].
- ② conglomerato bituminoso [170302]
- ③ pietrisco tolto d'opera [170508]
- ④ terre e rocce di scavo, detriti di perforazione [170504]
- ⑤ rifiuti di rocce da cave autorizzate, rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010413] [010408]
- ⑥ fanghi costituiti da inerti [010409]
- ⑦ scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100201]
- ⑧ terra e roccia, rifiuti prodotti da giardini e parchi incluse i rifiuti provenienti da cimiteri [200202]
- ⑨ rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [161106]
- ⑩ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [150103] [170201].
- ⑪ rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [150102] [170203]
- ⑫ rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili e delle strade [200303] e rifiuti della vagliatura (sabbia e conchiglie) [170506]
- ⑬ rifiuti di metalli ferrosi [191202] [191002]
- ⑭ rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe [170401] [170402] [170404] [170407]
- ⑮ spezzoni i cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411]
- ⑯ RSU [191212] 150101] e frazioni di RSU [200201] [020305]
- ⑰ rifiuti di gessi chimici e scarti di vagliatura di latte e calce [061101] [101304]
- ⑱ rifiuti di fibre di vetro [170202] rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170604]
- ⑲ rifiuti provenienti da attività agricole forestali e prima lav prodotti agroalimentari [020301] [020303] [020304]

ALLEGATO 4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 211 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.

Sede legale: Via del Lavoro n.48-Campiglia Marittima. Presa d'atto di fine lavori relativi alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima. (codice aRAMIS 52147)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022



Signed by
GARRO
SANDRO
C = IT
O = Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2022AD000285

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alla parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

VISTA la L.R. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 46/R/2008 “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT n. 72/2018, la DPGRT n. 528/2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA, inoltre, la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell’inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e s.m.i.; il DPR 19

ottobre 2011 n. 227; la DPGR Toscana n. 857 del 21/10/2013; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e s.m.i.: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTO il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3324 del 04.03.2020 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI);

VISTA la nota in atti regionali prot..0381342 del 01.10.2021, successivamente integrata con nota in atti regionali prot. 432800 del 08/11/2021 con la quale il Direttore dei lavori alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi ha trasmesso la comunicazione di fine lavori, in conformità a quanto disposto dall'art.6 del SPGRT 13R/2017, eseguiti secondo quanto autorizzato dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con il sopra citato Decreto Dirigenziale n.3324/2020;

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato da tecnici della Regione Toscana congiuntamente a tecnici del Dipartimento Arpat dipartimento di Piombino-Elba, di Usl Toscana Nord Ovest e del Comune di Campiglia Marittima in data 25.11.2021 di cui al verbale n.25112021/GDEFEC dal quale si rileva che l'impianto risultava nel complesso realizzato conformemente a quanto previsto nel progetto presentato dalla Mannari Snc di Mannari Francesco & C., con la documentazione di cui al progetto approvato con Atto Dirigenziale n. 3324/2020 tranne per il posizionamento dell'impianto di lavaggio ruote in quanto questo era posizionato subito dopo la pesa rispetto all'ingresso all'impianto anziché in prossimità dello stesso ingresso. Inoltre veniva rilevato che non risultava presente l'unità di vagliatura REV UFS 30/A2 matr, n. 10216 previsto nell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di recupero che verranno effettuate presso l'impianto.

CONSIDERATO che nel verbale del sopralluogo sopra citato è riportato tra l'altro quanto segue:

1. *“...Considerato che l'impianto di lavaggio ruote risulta spostato rispetto a quanto previsto nel progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 3324 del 04.03.2020 la Società dovrà provvedere a verificare se le opere sono soggette a deposito, presso il Comune di Campiglia Marittima, di variante finale ai sensi dell'art.143 della LR65/2014. Dovrà essere data comunicazione tutti gli Enti interessati dal procedimento di quanto effettuato.*
2. *Il Comune di Campiglia Marittima rileva che risulta necessario il deposito dell'agibilità ai sensi dell'art.149 della stessa LR65/2014.*
3. *Il Comune di Campiglia Marittima si riserva di effettuare le verifiche di competenza sulla documentazione presentata ai fini della fine lavori entro 10 giorni dalla data odierna. Degli esiti verrà data comunicazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.*

4. *La Società Mannari dovrà provvedere e comunicare a tutti gli Enti interessati al corretto posizionamento dell'impianto di vagliatura sopra citato al fine di permettere alla Regione Toscana di poter rilasciare il provvedimento di fine lavori propedeutico all'inizio dell'esercizio dell'attività.*”

VISTA la nota in atti regionali prot. 501897 del 28.12.2021 con la quale la Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha comunicato di aver provveduto a:

1. inviare debita pratica edilizia ai sensi della L.R. 65/2014 art. 136, con evidenza del corretto posizionamento dell'impianto relativo al lavaggio lavaruote di cui alla pratica SUAP 2021/444 prot. N. GE 2021/0026134;
2. depositare l'agibilità con pec del 21/12/2021;
3. posizionare correttamente l'unità di vagliatura REV UFS 30/A2.

VISTA la nota in atti regionali prot. 0491025 del 20/12/2021 con cui la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 0691425845 emessa dalla HDI Assicurazioni Spa in data 04.03.2020 in conformità a quanto previsto dalla DGRT 743/2012 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di poter prendere atto che i lavori di realizzazione dell'impianto sito in loc. Campo alla Croce- Campiglia Marittima (LI) sono conclusi e che sussistano i presupposti necessari all'avvio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con A.D. n. 3324 del 04.03.2020;

VALUTATO l'interesse pubblico sottostante al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Sandro Garro, Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione organizzativa “Autorizzazione rifiuti-Area Toscana Costa – Sede di Livorno”;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Ufficio territoriale di Livorno;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso di poter procedere con la presa d'atto di fine lavori relativamente all'impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI) autorizzata dalla Regione Toscana con D.D. n. 3324 del 04.03.2020 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. gestito dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.;

DECRETA

- 1) di prendere atto della conclusione dei lavori relativi al progetto approvato con D.D. n. 3324 del 04.03.2020 rilasciato dalla Regione Toscana alla Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C.; (P.I. 01100070497) con sede legale in Via del Lavoro,48- Campiglia Marittima (LI), relativamente all'impianto di gestione rifiuti sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), così come previsto dall'art. 6 commi 7 e 8 della DPGRT n. 13/R/2017 e al punto 9 della parte dispositiva di cui al citato Decreto n. 3324 del 04.03.2020;
- 2) di autorizzare l'inizio dell'attività di gestione rifiuti che dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione approvata con il Decreto Regionale n. 3324 del 04.03.2020 e di quanto altro contenuto nello stesso Decreto;
- 3) di dare atto che l'impianto di lavaggio ruote è stato posizionato, rispetto all'ingresso subito dopo l'impianto di pesatura ;
- 4) di confermare quanto altro previsto e prescritto di cui al Decreto Dirigenziale n. 3324 del 04.03.2020 rilasciato dalla Regione Toscana alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.;
- 5) di riservarsi eventuali prescrizioni integrative, anche a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
- 6) di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Campiglia Marittima (LI) al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:

7.1 la trasmissione, in relazione agli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, del presente Decreto alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. inviando copia comprensiva della data di notifica al Settore "Autorizzazioni Rifiuti" della Regione Toscana;

7.2 l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al: Comune di Campiglia Marittima; all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest; all'ARPAT Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino-Elba ai fini dei successivi controlli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by PANEBIANCO
MAURIZIO
C = IT
O = Regione Toscana